



REPUBBLICA ITALIANA

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università

INTESA

TRA

LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LA SOCIETÀ TRENITALIA SPA

LA SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL

E I RAPPRESENTANTI DELLE

FORZE DI POLIZIA (articolo 16 L. 121/1981)

PER LA SICUREZZA SUI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di febbraio, in Trieste, nella sede della
Regione Friuli Venezia Giulia, in via Giulia 75/1;

INTERVENGONO

- per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (in prosieguo anche
denominata Regione), codice fiscale 80014930327, con sede legale in
Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, l'arch. Mariagrazia Santoro, nata a
Udine il 02/02/2014, in qualità di Assessore alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

- per il gestore del servizio ferroviario regionale, Società Trenitalia SpA
(in prosieguo anche denominata Trenitalia SpA), l'ing. Maria Annunziata
Giaconia, nata a Petralia Sottana (PA) il 24/07/1971, in qualità di
responsabile della Direzione compartimentale del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia di Trenitalia spa;

[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others along the right margin.]



- per il gestore del servizio ferroviario regionale, Società Ferrovie Udine-Cividale Srl (in prosieguo anche denominata FUC Srl), il dott. Maurizio Ionico, nato a Udine il 09/10/1956, in qualità di Amministratore unico della Società Ferrovie Udine – Cividale srl;

- per le Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza*, i rappresentanti dei seguenti Comandi:

- per le Questure e le Specialità della Polizia di Stato della Regione FVG, il Dirigente Generale della P.S. dott. Giuseppe Padulano, nato a Napoli (NA) il 26/01/1950, in qualità di Questore di Trieste;

- per il Comando Regionale della Guardia di Finanza, il Ten Col. Vincenzo Corrado, nato a Campobasso (CB) il 13/02/1965 in qualità di Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Friuli Venezia Giulia;

- per il Comando Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", il Col. Andrea Guglielmi, nato a Roma il 08/09/1961, in qualità di Comandante Provinciale di Trieste;

- per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto, il dott. Alberto Quagliotto, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 15/03/1965 in qualità di Direttore reggente della Casa Circondariale di Pordenone;

- per il Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato, il Primo Dirigente dott. Adolfo Faidiga, nato a Tarvisio (UD) il 25/10/1956, in qualità di Coordinatore delle attività svolte dalle strutture del Corpo forestale dello Stato nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

PREMESSO CHE:

Ad. Andrea Guglielmi

Vincenzo Corrado

Alberto Quagliotto

Adolfo Faidiga



- l'articolo 34 comma 2, lettera a) legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007

Attuazione del decreto legislativo n. 11 1/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità prevede il diritto alla libera circolazione agli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale (limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale) in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati;

- lo stesso articolo 34, comma 2 lettera a) dispone che l'attuazione delle disposizioni sulla libera circolazione debba avvenire secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;

- con la deliberazione giuntale n. 182 del 31 gennaio 2014 la Giunta ha definito le priorità sulla libera circolazione individuando tra i soggetti di cui all'articolo 34 della legge regionale 23/2007, le Forze di Polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, quali categorie cui riservare il beneficio della circolazione gratuita sui servizi di trasporto ferroviario regionale;

- con la stessa DGR 182/2014 la Giunta ha stabilito che per definire compiti e modalità della libera circolazione per le Forze di Polizia individuate si debba procedere attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto congiunto tra le Parti coinvolte che ne disciplini gli aspetti attuativi;



- con la deliberazione giuntale n. 365 del 27 febbraio 2014 la Giunta ha approvato i contenuti dell'Intesa come condivisa tra le parti e ha dato mandato all'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, di procedere alla sua sottoscrizione, stabilendo una compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti dalla libera circolazione concessa alle Forze di Polizia pari a € 150.000,00 annui (per il 2014 pari ad € 125.000,00) da corrispondere a Trenitalia SpA e pari a € 10.000,00 (per il 2014 pari ad €8.333,35) da corrispondere a Fuc Srl, con le modalità stabilite dai rispettivi contratti e disciplinari di servizio;

- le Parti concordano che per il primo anno di attività tali importi sono determinati proporzionalmente al numero di mesi di attuazione effettiva della libera circolazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E FACENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE INTESA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Con la presente Intesa viene data attuazione, a seguito del periodo di sperimentazione attuato tra il 2010 e il 2013, e sulla base delle priorità di cui alla DGR 182/2014 citata in premessa, alle disposizioni di cui all'articolo 34 comma 2, lettera a) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007, con la finalità di determinare un contesto di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo sui treni del servizio ferroviario regionale eserciti da Trenitalia SpA e FUC Srl assicurando un ulteriore presidio a bordo treno ed in stazione rispetto alle attività svolte dalla Polizia Ferroviaria.

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several others below, some appearing to be 'Ed. Augusto' and 'Fuc'.)



2. Conseguentemente, è consentita la circolazione a titolo gratuito sui servizi ferroviari regionali agli appartenenti alle Forze di polizia, indicate nell'articolo 16, della L. 121/1981, come identificati dai Corpi firmatari della presente Intesa per le relazioni comprese nell'ambito di applicazione della tariffa della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. L'Intesa si intende stipulata a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, fatto salvo il riconoscimento della compensazione economica ai gestori dei servizi ferroviari regionali per i mancati introiti tariffari derivanti dalla libera circolazione concessa alle Forze di Polizia.

Articolo 2 – Condizioni per il riconoscimento della libera circolazione delle Forze di Polizia

1. Gli agenti e ufficiali appartenenti ai Corpi delle Forze di Polizia per usufruire della libera circolazione devono inderogabilmente, di propria iniziativa, presentarsi al personale di bordo esibendo il tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, al momento della salita sul treno, e consegnando l'apposito modulo (allegato n. 1 alla presente Intesa quale parte integrante della stessa) contenente l'indicazione del numero del treno, la data, l'itinerario ed il numero del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal corpo di appartenenza.

2. E' fatto comunque obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento a tutto il personale di scorta che ne faccia richiesta.

3. Gli agenti e gli ufficiali delle Forze di Polizia che non osservino le modalità di ammissione sui treni di cui al presente articolo, saranno considerati a tutti gli effetti privi di titolo di viaggio valido e soggetti alle



sanzioni previste per legge.

4. Qualora il personale di scorta non fosse rintracciabile immediatamente sul marciapiede all'atto della partenza, l'appartenente alle Forze di Polizia dovrà provvedere a consegnare il modulo al personale a bordo treno.

5. La circolazione gratuita è consentita su tutti i servizi di trasporto ferroviario regionale di seconda classe, nell'ambito delle stazioni cui si applicano le tariffe della Regione Friuli Venezia Giulia. E' possibile richiedere l'emissione di un biglietto di cambio classe, calcolato in base ai prezzi della tariffa n. 39/07 o della tariffa 40/07. Nel caso di viaggi con destinazione oltre i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alla normativa ivi prevista.

6. In caso di sovraffollamento del treno gli appartenenti alle Forze di Polizia dovranno cedere il posto a sedere ai viaggiatori paganti.

7. I comandi delle Forze di Polizia, provvedono a informare dettagliatamente il personale dipendente delle modalità di accesso ai treni regionali e si impegnano a fornire i moduli di viaggio ai propri dipendenti.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. I gestori dei servizi ferroviari regionali si impegnano ad ammettere gli agenti e gli ufficiali delle Forze di Polizia, di cui alla presente Intesa, a bordo dei treni alle condizioni previste al precedente articolo 2, impegnandosi altresì a dare la massima diffusione e pubblicità all'iniziativa, attraverso specifici annunci a bordo treno, che segnalino all'utenza la possibile presenza a bordo di rappresentanti delle Forze di Polizia, con finalità di deterrenza e assistenza.



2. I gestori dei servizi ferroviari provvedono alla raccolta dei moduli (allegato n. 1 alla presente Intesa quale parte integrante della stessa) consegnati dai beneficiari e li inviano con cadenza trimestrale al Servizio Mobilità della Regione ai fini del monitoraggio, fermo restando che i moduli così raccolti ed inviati non costituiscono il riferimento della totalità dei viaggi. In caso di intervento delle Forze di Polizia, cui consegua la redazione di un rapporto da parte del capotreno, lo stesso sarà trasmesso al Servizio Mobilità per il monitoraggio della sicurezza sui servizi ferroviari regionali.

3. Il personale delle Forze di Polizia interviene a bordo treno ed in stazione nel caso di situazioni di pericolo per l'incolumità dei trasportati con mantenimento dell'ordine pubblico, e, su richiesta del personale di scorta del treno, per la prevenzione e repressione dei reati in genere con attività di:

- accertamento dell'identità di soggetti contravventori, e/o interventi di mantenimento e tutela della sicurezza caratteristici e peculiari del Corpo di appartenenza;
- prevenzione e repressione di atti che possano procurare pregiudizio o danni ai trasportati, al materiale e/o alle infrastrutture, nonché attraverso interventi di soccorso pubblico;

4. In caso di necessità gli ufficiali ed agenti di cui al comma precedente provvederanno a richiedere ausilio al più vicino posto di Polizia Ferroviaria, o secondo le previsioni del Corpo o amministrazione di appartenenza.

Articolo 4 – Periodo di validità



1. La presente Intesa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione e sino alla conclusione della durata del contratto di servizio tra Regione e la società Trenitalia Spa e del disciplinare tra la Regione e la società Ferrovie Udine-Cividale Srl, salve ulteriori proroghe concordate tra le Parti.

Articolo 5 - Riservatezza

1. Tutti i dati contenuti nei moduli che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Intesa dovranno essere considerati come "informazioni riservate".

2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni ai fini di monitoraggio.


3. Le informazioni opportunamente aggregate potranno altresì essere divulgate a fini statistici.

La presente Intesa occupa 7 pagine intere e fin qui 15 righe della pagina 8

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Arch. Mariagrazia Santoro




Società Trenitalia SpA

Ing. Maria Giaconia




Società Ferrovie Udine-Cividale Srl


Dott. Maurizio Ionico



Polizia di Stato

Dott. Giuseppe Padulano









Guardia di Finanza

Ten Col. Vincenzo Corrado




Arma dei Carabinieri

Col. Andrea Guglielmi




Polizia Penitenziaria

Dott. Alberto Quagliotto



Corpo forestale dello Stato

Dott. Adolfo Faidiga





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
(da contrassegnare)

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Corpo della Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria
- Corpo Forestale dello Stato

N. TESSERA DI RICOSCIMENTO PERSONALE

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

DATA

N° TRENO

Consente il libero accesso sui treni regionali entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
(da contrassegnare)

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Corpo della Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria
- Corpo Forestale dello Stato

N. TESSERA DI RICOSCIMENTO PERSONALE

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

DATA

N° TRENO

Consente il libero accesso sui treni regionali entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia

[Handwritten signature]

